

Registrazione di Atto Privato

Il 03/06/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJK, serie 3, numero 958

data di stipula: 26/05/2026

ident.vo telematico: TJK26L000958000JJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BNCSNN53SS51H620X

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02528250596				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00
Imposta di Bollo: 0,00
Altre imposte: 0,00
Interessi: 0,00
Sanzioni: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data 26/05/2026, alle ore 12:00 presso la sede sociale viale XXI Aprile n. 53, Comune Latina, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Associazione Culturale e attività di Psicologia Applicata S.A.P.A.

Come previsto e regolamentato dallo statuto art. 16, come da convocazione affissa presso la sede sociale in data 14/11/2025 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica Statuto Sociale per adeguamento alla nuova normativa Codice Enti Terzo Settore;

2) Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Susanna Bianchini che propone come segretaria verbalizzante Paola Fulignoli che accetta.

Sono presenti n. 10 associati su 24 iscritti di cui n. 10 in proprio.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 17 per la validità dell'assemblea straordinaria

La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la Dott.ssa Susanna Bianchini, esponendo che come da nuova richiesta dell'Ufficio Regionale del registro Nazionale del Terzo Settore, è necessario integrare l'art. 7 dello statuto al fine di completare l'iter istruttorio per l'iscrizione nella sezione b) del RUNTS: in particolare si rende necessario modificare l'art. 7 dello statuto

Il presidente propone a questo punto il testo del nuovo art. 7 dello statuto:

"ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino

tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a

termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione."

Segue la lettura integrale del nuovo articolo proposto cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'Assemblea a unanimità,

delibera

reiterando al primo punto di approvare il testo del nuovo art. 7 dello Statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

2) Varie ed eventuali.

Nulla da deliberare.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Presidente

Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. DI LATINA U.T. DI LATINA
Registrato il presente atto il 03/01/2012 al n. 958 Serie 3
Versati € 100,00 (Euro) di cui € 100,00 per la trascrizione
per il DIRETTORE TITOLARE



STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURALE E ATTIVITA' DI PSCOLOGIA APPLICATA -

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE- ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE

CULTURALE E ATTIVITA' DI PSCOLOGIA APPLICATA - ASSOCIAZIONE DI

PROMOZIONE SOCIALE- " Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti

"Associazione"

ART. 2) L'Associazione ha sede legale LATINA via XXI Aprile n. 53 ed ha

durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie,

amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non

dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,

nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse.

ART. 4) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale

De Tullis e
Pasquale Brischini

ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni

ed integrazioni, con richiamo alle corrispondenti lettere del suddetto articolo

, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della , e

successive modificazioni, legge 8 novembre 2000, n. 328 e interventi, servizi

e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio , e alla , e successive 1992, n. 104

legge 22 giugno 2016, n. 112 modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6

giugno 2001, e successive modificazioni;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della , e

successive modificazioni, nonche' legge 28 marzo 2003, n. 53 le attivita'

culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo

e al contrasto della poverta' educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire

in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di proporre:

a) La conoscenza e la diffusione dei modelli terapeutici umanistico-

esistenziali, spazialmente dei modelli dell'Analisi Transazionale e della

Terapia della Gestalt, finalizzata al cambiamento dei sistemi intrapsichici,



Pa
et
e
Fu
B
r
e

interpersonali e sociali;

b) La formazione di consulenti e psicoterapeuti, di orientamento

umanistico-esistenziale, la formazione di analisti transazionali in

collegamento con l'I.T.A.A. (International Transactional Analysis Association)

e con l'E.A.T.A. (European Association Transactional Analysis) e di

Gestaltisti, secondo le norme riportate sul Regolamento interno

dell'Associazione;

c) La promozione della ricerca scientifica relativa alla terapia di coppia,

famigliare, alla terapia di gruppo e alla terapia individuale in riferimento ai

soldati ed altri modelli;

Lo sviluppo dei rapporti culturali con Associazioni nazionali e di altri

Paesi che abbiano scopi affini a quelli dell'Associazione;

Attività sussidiarie:

e) L'Associazione potrà svolgere, in via strumentale, l'edizione, la

pubblicazione e la diffusione, anche a mezzo di terzi, di riviste, libri, giornali,

opuscoli, dispense e stampe, dischi, cassette, films, in qualsiasi lingua,

nell'ambito degli obiettivi sopraindicati; l'organizzazione di congressi, viaggi,

simposi, incontri a livello locale, nazionale ed internazionale;

f) La formazione e l'aggiornamento del personale scolastico docente e

non docente di ogni ordine e grado;

g) La formazione e l'aggiornamento degli operatori psico-pedagogici,

socio-sanitari ed educatori di ogni ordine e grado;

h) La formazione dei giovani e dei genitori;

i) Attività inerenti la prevenzione del disagio e la promozione della

salute;

Prodotto da
Fondazione Broedel

j) La promozione e la organizzazione di attività formative di docenti e

personale direttivo, impegnati nella integrazione delle persone disabili e

handicapate;

k) Interventi sul territorio riguardanti problematiche familiari e minorili.

Per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutte le operazioni,

mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie.

E' vietata la distribuzione, anche in via indiretta, di utili, avanzzi di gestione,

capitale, riserve e fondi associati.

E' escluso lo svolgimento di attività riservate agli iscritti ad ordini

professionali.

Attività

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti

attività:

- Corsi di formazione abilitati al rilascio del titolo di psicoterapeuta (ai

sensi del D.M. N°509/11.02.08 - G.U. N°47/25.02.08);

- Corsi di formazione continua per psicoterapeuti;

- Corsi di formazione continua per operatori socio-sanitari;

- Corsi di formazione per personale docente di ogni ordine e grado;

- Corsi di sensibilizzazione al benessere individuale, di coppia e

familiare;

- Pubblicazione di articoli e libri;

- Convegni rivolti a figure professionali impegnate in relazioni d'aiuto.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi

precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle

attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti

Prodotto

Tutela

Procedura

definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.

117/2017 e successive modifiche e integrazioni

SOCI

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro

retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n.

117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni

ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che

intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà

sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti

requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro

rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto

associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e

passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir

meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto

ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di

ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Paolo Tullio e
Enrica Brachia

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di

voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei

regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio

Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle

seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche,

luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed

alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta

giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i

successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima

convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di

associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto,

e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di

esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli

aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli

ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o

esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei
Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

membri.

ART. 10BIS) Sono volontari gli associati e non che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro,

neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di

volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità

di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la

propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che

occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro

funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18,

comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le

malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la

responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito

registro

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

> L'Assemblea dei Soci;

> Il Consiglio Direttivo;

> Il Presidente;

> Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito

dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo

dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli

associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni

del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi

Paolo Tinti e
Francesca Bianchi

dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro

argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta

con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi

possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i

punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la

data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del

Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio

consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi

particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla

chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il

Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta

motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci

regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal

Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente

Paolo Tili e
Annoa
Biorch

nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un

segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la

regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal

Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di

votazioni.

ART. 14) Per la validità delle deliberare assembleari, si fa riferimento all'art.

21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di

almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi

almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque

sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare

nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un

massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori

non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente

costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in

seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla

prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda

convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo

scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a

quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio

Paola T. G. E

F. T. G. E. B. G. E.

segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo :

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Quali
funzioni

funzione

richiesta

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività

sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti,

personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in

genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione

dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di

versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga

necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi)

dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà

opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni;

in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice

Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale

rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione

amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni

spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate

Dei Tre
Lavorano
Principali

dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente

riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione

dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può

anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve

contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo

operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura

l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento

amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei

regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene

aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli

associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa

documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti

dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o

obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti

eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno

un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: - controlla

l'amministrazione dell'Associazione; - vigila sull'osservanza delle leggi del

presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta

della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Paolo Tatti

Luca

Bianchi

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono

rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà

dell'Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'ecceденza di bilancio;

c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b. dai contributi dei privati;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali,

dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di

specifiche e documentate attività o progetti;

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà

dell'Associazione;

e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,

artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e

comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;



pag. 14

Revisore unico

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione

sociali;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di

adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano

unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del

sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di

partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o

trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene

i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del

Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata

istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del

richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che

va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere

presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno

successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni

dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con

distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle

attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei

beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale,

l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi

eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di

sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un

apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di

relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese

relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di

sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato

dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli

associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o

più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti

del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di

pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se

obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma

1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla

legge.

OK
TUE
F
OK

fuorono

Braccini



Paola Fulignoli

PAOLA FULIGNOLI

Paola Bianchini

BIANCHINI PAOLA

I SOCI FONDATORI

si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto

DISPOSIZIONI FINALI

pag.

Paola Fulignoli

Paola Bianchini